



DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE ALL'ESTERO

Art. 4

Adeguamento della disciplina in materia di passaporti

Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» e' soppressa;

2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

b) all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

c) il primo comma dell'articolo 9 e' abrogato;

d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. – 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia. 2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5. 3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;

e) all'articolo 14 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;

f) all'articolo 15:

1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) descrive le caratteristiche somatiche del

titolare e ne contiene la fotografia del volto»;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) riporta la firma del titolare;

b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;

g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;

h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

i) all'articolo 19, primo comma, la lettera a) e' abrogata;

l) l'articolo 20 e' abrogato;

m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;

n) all'articolo 24:

1) al primo comma, le parole: «e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;

2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;

3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;

o) l'articolo 25 e' abrogato. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero
Estremi	Legge 19 gennaio 2026, n. 11
Capo	II — Disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-revisione-dei-servizi-per-i-cittadini-e-le/art-4-adeguamento-della-disciplina-in-materia-di-passaporti>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it